

N. 00502/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 01251/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2010, proposto da:  
Claudio Ricci e Daniela Giovannetti, rappresentati e difesi dall'avv.  
Paola Di Meo, con la quale domiciliario, ex lege, presso la Segreteria  
di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

*contro*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro  
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per  
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Alatri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso  
dall'avv. Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo studio  
dell'avv. Roberto Maggiore in Latina, via Malta, 7;

*per l'annullamento, previa sospensiva*

della nota Soprintendenza Beni Architettonici prot. n. 14166 del 13

ottobre 2010 di parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria su immobili oggetto di istanza di condono; con ricorso incidentale del Comune di Alatri sono stati altresì impugnati, con presentazione di domanda cautelare:

-la nota prot. 9607 del 16/08/2010; la nota prot. 19551 del 1/12/2010; la nota prot. 2011 del 07/12/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Comune di Alatri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il presente ricorso si impugna la nota della Soprintendenza Beni Architettonici prot.n.14166 del 13 ottobre 2010 con cui veniva espresso, ai sensi dell'articolo 32 legge 47/85, parere paesaggistico negativo al rilascio della concessione in sanatoria su immobili oggetto di istanza di condono siti nel comune di Alatri in località via Monte San Gregorio in catasto al foglio 27 mappale 1322. Con ordinanza collegiale R.O. 46/2011 veniva accolta l'istanza cautelare

di sospensiva.

Il comune di Alatri presentava ricorso incidentale avverso il provvedimento impugnato, nonché avverso le note prot. 9607 del 16/08/2010, prot. 19551 del 1/12/2010, prot. 2011 del 07/12/2010 quali atti connessi. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

### DIRITTO

Deduce il ricorrente illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e difetto di istruttoria nonché eccesso di potere per disparità di trattamento. Le censure sono fondate. Risulta infatti, siccome non contestato dall'amministrazione resistente, che il manufatto abusivo sia stato realizzato nel 1975, ossia in epoca in cui non sussistevano vincoli ostativi che ne impedivano la edificazione, essendo il vincolo di inedificabilità stato imposto con D.M. 22 maggio 1985.

E' noto che il Consiglio di Stato Ad. Plen., 22 luglio 1999 , n. 20 ha stabilito che "Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere - previsto dall'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 - dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all'esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono; tale obbligo sussiste quindi anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto". Questo Collegio non ritiene di doversi discostare dal predetto orientamento in considerazione - sotto il

profilo sostanziale - della necessità di una valutazione della compatibilità di opere, comunque abusive, con l'assetto conformato del territorio e - sotto il profilo formale - della necessità del rispetto del principio tempus regit actum. Tuttavia, in caso di vincolo successivo, l'amministrazione (ossia la soprintendenza) deve accertare la compatibilità del manufatto con il contesto ambientale seguendo una precisa e dettagliata istruttoria che invece è stata completamente omessa. In particolare, l'autorità preposta al vincolo, ai sensi dell'art. 32 L. 47/85 e dell'art. 146 del codice dei beni ambientali, deve esprimere un parere di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio abusivo, mentre non è richiesta una valutazione di conformità delle opere alle predette prescrizioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della realizzazione delle opere abusive. Nè detta amministrazione può sottrarsi a tale dovere chiedendo al comune di modificare gli strumenti di pianificazione.

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Per gli stessi motivi è fondato anche il ricorso incidentale e deve essere accolto con annullamento degli ulteriori atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico della Soprintendenza Beni Architettonici, sono liquidate a favore del ricorrente in € 1000 e a favore del Comune di Alatri in € 1000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese che liquida in € 1000 a favore del ricorrente ed € 1000 a favore del Comune di Alatri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00046/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01251/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2010, proposto da:

Claudio Ricci, Daniela Giovannetti, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Di Meo, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4;

*contro*

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali; Comune di Alatri, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fantini, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Maggiore in Latina, via Malta,7;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

della nota Soprintendenza Beni Architettonici prot.n.14166 del 13 ottobre 2010 di parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria su immobili oggetto di istanza di condono

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alatri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione del manufatto;

Ritenuto pertanto il ricorso assistito sia dal prescritto fumus boni juris che dal periculum in mora;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 maggio 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio

2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore

Santino Scudeller, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)